ACCORDO TRA IL COMUNE DI CANTELLO E IL COMUNE DI BISUSCHIO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO C1, A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PARZIALE (PART TIME 18 ORE), APPROVATA DAL COMUNE DI CANTELLO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI N. 108 DEL 20/04/2021.

TRA

il Comune di Cantello, con sede in Piazza Monte Grappa n. 1, Cantello (VA), rappresentato da Migliardi Filomena, responsabile pro tempore dell'Area Affari Generali, che in forza dell'articolo 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, agisce in nome e per conto dell'Ente,

E

Il Comune di Bisuschio con sede in Via G. Mazzini n. 14, Bisuschio (VA), C.F. 00269810123 rappresentato da Giovanni Resteghini, Responsabile *pro tempore* dell'Area Affari Generali, che in forza dell'articolo 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, agisce in nome e per conto dell'Ente,

Premesso che:

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 prevede che nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo tra le stesse;
- con l'emanazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, il Legislatore, con il comma 4 *bis* dell'art. 14, ha ribadito la possibilità per le amministrazioni interessate di attivare l'immissione in servizio dei vincitori di concorso, anche avvalendosi delle graduatorie di altre amministrazioni, utilizzando quanto prevede l'articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003, previo accordo tra le amministrazioni;
- -il parere della Sezione regionale della Corte dei Conti Umbria (delibera n.124/2013) stabilisce che l'accordo per l'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria stessa in quanto lo scopo della norma non consente interpretazioni restrittive tali da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore all'approvazione della graduatoria o addirittura all'indizione della procedura concorsuale. L'utilizzo delle graduatorie di altri enti infatti trova causa nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, attuando in tal modo i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa
- il Comune di Cantello dispone di una graduatoria di selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di categoria C1, profilo professionale di Istruttore Tecnico;
- il Comune di Bisuschio ha manifestato la necessità di procedere all'assunzione a tempo part time (18 ore) e indeterminato di un Istruttore Tecnico – categoria giuridica C posizione economica 1 Funzioni Locali mediante utilizzo di graduatoria per scorrimento;
- il Comune di Cantello ha manifestato la propria disponibilità all'utilizzo della graduatoria vigente approvata e pubblicata in data 15/04/2021 per l'assunzione a tempo part time (18 ore) e indeterminato di un Istruttore Tecnico – categoria giuridica C posizione economica 1 Funzioni Locali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 OGGETTO E FINALITA'

Ai sensi della disciplina introdotta dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Comune di Bisuschio e il Comune di Cantello decidono di sottoscrivere il presente accordo ai fini dell'utilizzazione della graduatoria del concorso: Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di istruttore tecnico categoria C – posizione economica C1 in corso di validità (approvata dal Comune di Cantello con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 108 del 20/04/2021);

Art.2 INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE

Il Comune di Bisuschio, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nel rispetto della disciplina regolamentare, si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria degli idonei del concorso pubblico per l'assunzione **di n. 1 Istruttore Tecnico, con inquadramento nella categoria C1, Tempo indeterminato e parziale (18 ore)** del Comune di Cantello.

Art. 3 DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo è da intendersi valido limitatamente a quanto previsto dalle vigenti normative in tema di utilizzabilità delle graduatorie di pubblici concorsi.

Art. 4 MODALITA' DI UTILIZZO

Il Comune di Bisuschio utilizzerà la graduatoria assumendo i candidati idonei in base al fabbisogno di personale programmato ai sensi dell'art. 39, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a partire dal terzo.

Il candidato inserito in graduatoria ha facoltà di rinunciare all'assunzione presso il Comune di Bisuschio senza perdere la propria posizione in graduatoria presso il Comune di Cantello.

Il Comune di Bisuschio si impegna alla tempestiva comunicazione al Comune di Cantello dell'avvenuta assunzione.

Art.5 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda al Codice civile ed alle leggi in materia.

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – Allegato B – del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del DPR 25 ottobre 1972 n.634 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Bisuschio Giovanni Resteghini, Responsabile *pro tempore* dell'Area Affari Generali

Per Il Comune di Cantello Filomena Migliardi, Responsabile *pro tempore* dell'Area Affari Generali

Firmato da:
MIGLIARDI FILOMENA
Codice fiscale: MGLFMN58E46F839F
Valido da: 19-11-2019 16:19:58 a: 19-11-2022 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale "SigningTime": 05-01-2022 14:58:32
Motivo: Approvo il documento

Si dà atto che l'accordo, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della legge 241/1990 è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso.